



azienda servizi integrati

# PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PTPC 2017-2019

(art. 1 Legge 190/2012)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 febbraio 2017





## Indice:

|  |           |
|--|-----------|
| <b>PREMESSA</b>  | <b>3</b>  |
| Introduzione   | 3         |
| Azienda Servizi Integrati – ASI SpA                            | 4         |
| Riferimenti normativi  | 4         |
| Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione             | 5         |
| La Società   | 7         |
| Soggetti e ruoli della prevenzione della corruzione            | 8         |
| L’organizzazione aziendale                                     | 9         |
| <b>ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO</b>                          | <b>10</b> |
| Gestione del rischio   | 10        |
| Analisi del contesto   | 10        |
| Mappatura dei processi   | 14        |
| Valutazione del rischio  | 14        |
| <b>MISURE DI CONTROLLO PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO</b> | <b>31</b> |
| Misure obbligatorie di carattere generale                      | 31        |
| Misure trasversali   | 31        |
| Monitoraggio   | 32        |
| <b>PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ</b>                      | <b>33</b> |



---

## Premessa

---

### Introduzione

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione – PTPC, esplicitamente previsto dalla Legge 190/2012 (art.1 comma 8), è lo strumento con cui l’Azienda Servizi Integrati – ASI Spa definisce la propria strategia di prevenzione di possibili fenomeni corruttivi e in quanto tale si completa e si integra con il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 (MOG 231) adottato in azienda.

Nel PTPC si definiscono misure e procedure utili a prevenire situazioni di corruzione o di interesse privato che possano alterare il corretto flusso dell’attività amministrativa. Tali misure sono individuate in base alle risultanze di un’attenta analisi del contesto interno e del contesto esterno nonché di una adeguata gestione del rischio corruttivo implementata in azienda.

Quale strumento di programmazione inserito in un più ampio sistema di prevenzione del rischio necessita di continui adeguamenti e aggiornamenti sia per nuovi interventi del legislatore, sia per nuovi interventi sia per cambiamenti occorsi al contesto interno e/o esterno. Nella sua riformulazione si deve anche considerare quanto emerso dall’applicazione dei precedenti piani adottati in azienda e delle proposte e suggerimenti provenienti da stakeholders interni ed esterni.

Proposto dal Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC) si ritiene adottato in azienda e pertanto applicabile solamente dopo formale approvazione da parte del CdA di ASI Spa che ne controlla lo stato di attuazione e di adeguatezza tramite la figura del RPC. Lo stesso RPC si fa carico degli aggiornamenti del piano a seguito di nuovi interventi legislativi e/o provvedimenti dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) e degli adeguamenti emersi da controlli e monitoraggi.

Quale evasione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza, il PTPC nella revisione in corso di validità, è disponibile sul sito aziendale all’indirizzo:

[www.asiservizi.it/Amministrazione Trasparente/Adempimenti Legge 190/2012](http://www.asiservizi.it/Amministrazione Trasparente/Adempimenti Legge 190/2012).



## **Azienda Servizi Integrati – ASI SpA**

L'Azienda Servizi Integrati – ASI SpA è una società a capitale interamente pubblico detenuto da 13 Comuni del “Basso Piave” incaricata di gestire esclusivamente il Servizio Idrico Integrato per i comuni soci dell'entroterra e della fascia litoranea adriatica da Jesolo a Caorle secondo il modello organizzativo dell'*in house providing* nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Nel corso del 2016 sono state avviate, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di unicità di gestione dei servizi pubblici locali a rete, attività e procedure per la confluenza/fusione con la società VERITAS SpA di Venezia, società anch'essa operante in house providing nella gestione dei servizi pubblici locali del Comune di Venezia e di buona parte della relativa Città Metropolitana.

## **Riferimenti normativi**

Legge 06.11.2012 n. 190 – *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (Legge Anticorruzione).*

Delibera ANAC 13.09.2013 n. 72 – *Approvazione Piano Nazionale Anticorruzione – PNA.*

Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 14.02.2014 n. 1 – *Applicazione delle regole di trasparenza e prevenzione della corruzione alle società partecipate da enti pubblici locali.*

Legge 11.06.2014 n. 114 – *Misure urgenti per la semplificazione e per la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.*

Determinazione ANAC 28.04.2015 n. 6 – *Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower).*

Determinazione ANAC 17.06.2015 n. 8 – *Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza nelle società di diritto privato controllate e partecipate da amministrazioni pubbliche e enti pubblici economici.*

Determinazione ANAC 28.10.2015 n. 12 – *Aggiornamento 2015 al PNA.*

Decreto Leg. 25.05.2016 n. 97 – *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza ...*

Delibera ANAC 03.08.2016 n. 831 - *Approvazione definitiva PNA 2016*

Decreto Leg. 19.08.2016 n. 175 – *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.*

Delibera ANAC 28.12.2016 n. 1309 – *Linee guida FOIA (Freedom Of Information Act)*



## **Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione**

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è uno strumento programmatico finalizzato alla prevenzione della corruzione. Pertanto si prefigge di conseguire degli obiettivi strategici per la tutela dell'interesse pubblico e per la trasparenza ed integrità dell'azione aziendale.

- Ridurre le opportunità di corruzione.
- Aumentare la capacità di individuare casi di corruzione.
- Creare un contesto sfavorevole per la corruzione.

Il concetto di corruzione a cui fa riferimento il Piano è un concetto più ampio di quello previsto dal Codice Penale (artt. 318, 319, 319 ter), allargandosi a tutte quelle situazioni e comportamenti, non penalmente rilevabili, di abuso a fini personali del ruolo attribuito arrecando danno al corretto funzionamento dell'attività amministrativa.

Allo scopo di assicurare linearità e trasparenza nell'espletamento del proprio Servizio l'azienda ha provveduto ad informare/sensibilizzare tutti i dipendenti con compiti di rappresentanza, controllo e vigilanza affinché mantengano comportamenti corretti e conformi a regolamenti e procedure aziendali nell'espletamento della loro mansione. In tal senso il PTPC si integra con il MOG 231 aggiornato e rivisto con i reati introdotti dalla Legge 190/2012. Attivi e adottati in azienda:

- Modello Organizzativo di Gestione 231
- Codice Etico e Regolamento Disciplinare
- Regolamento per l'esecuzione di lavori e l'affidamento di forniture e servizio inferiori alla soglia comunitaria ed in economia a norma degli artt. 238 e 125 del D.Lgs. N. 163/2006;
- Regolamento per la gestione delle spese economiche, dei servizi di cassa e dei rimborsi spese al personale dipendente;
- Regolamento per la selezione del personale dipendente;

Il Piano di prevenzione della corruzione deve rispondere alle seguenti esigenze

- Individuare le attività nel cui ambito è più marcato il rischio di corruzione.
- Prevedere per le attività a più marcato rischio di corruzione misure di controllo sulle modalità di formazione e attuazione delle decisioni.
- Prevedere per le attività a maggior rischio un sistema di controllo e monitoraggio coerente con disposizioni, regolamenti e procedure adottate in azienda.



- Prevedere obblighi di informazione e formazione a diversi livelli per tutti i dipendenti chiamati ad operare nelle aree a maggior rischio corruzione.
- Prevedere obblighi di formazione specifica per il Responsabile Prevenzione Corruzione per la sua funzione di controllo sullo stato di attuazione e osservanza del presente Piano.
- Vigilare e monitorare gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente.
- Individuare modalità di gestione di risorse umane e finanziarie utili ad impedire situazioni a rischio e/o reati.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 190/2012, l'attività di prevenzione della corruzione prevede :

- La nomina del Responsabile Prevenzione Corruzione.
- L'individuazione delle aree tra quelle già individuate dal Modello 231 dove può verificarsi un fenomeno corruttivo o di malversazione.
- L'aggiornamento di protocolli, regolamenti e specifiche procedure in applicazione delle misure di prevenzione della corruzione individuate.
- L'aggiornamento continuo del MOG 231 e del PPTC con evoluzione normativa e la struttura organizzativa aziendale.
- La diffusione e conoscenza del codice Etico.
- La predisposizione di un "team di audit" con compiti di controllo e monitoraggio.
- La definizione dei flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza (OdV) MOG 231 e verso il Responsabile Prevenzione Corruzione e tra questi due soggetti.
- La predisposizione e la realizzazione di piani e percorsi formativi in materia di anticorruzione.

Il PTPC su proposta del Responsabile Prevenzione Corruzione è approvato con specifica delibera dal Consiglio di Amministrazione di ASI SpA.



## La Società

ASI SpA è una Società a capitale interamente pubblico che si occupa, per i Comuni Soci, della gestione del Servizio Idrico Integrato, nell'ambito dell'ATO "Laguna di Venezia": *Progettazione, costruzione, installazione, manutenzione e gestione delle opere del ciclo integrato delle acque per i comuni di Caorle, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave.*

La Società opera in modalità *in house providing* in un ambito specifico determinato da norme generali e regolato dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSCI).

Il governo della società è assicurato dall'Assemblea dei Comuni Soci che nomina il Consiglio di Amministrazione. In quanto operante *in house providing* il controllo analogo sulla Società è assunto dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.

La Società si è dotata di un sistema di gestione coerente con quanto previsto dal D. Lgs. 312/2001 e pertanto è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione l'Organismo di Vigilanza (OdV) con funzioni di controllo e vigilanza sull'efficace applicazione del MOG 231.

Il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea dei Soci, vigila sulla corretta amministrazione e sullo assetto amministrativo e contabile.

Il controllo della regolare tenuta della contabilità della Società e delle scritture contabile è affidato dall'Assemblea dei Soci ad una Società di Revisione.

Il Consiglio di amministrazione della Società ha nominato l'Ing. Lorenzo Zanellato Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza.



## **Soggetti e ruoli della prevenzione della corruzione**

### Consiglio di Amministrazione

- Nomina il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.
- Adotta con formale delibera il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.
- Adotta gli indirizzi di carattere generale finalizzati alla prevenzione della corruzione.
- Assicura il coinvolgimento e la partecipazione di dirigenti, coordinatori e responsabili il cui ruolo sia rilevante per la prevenzione e il contrasto della corruzione.

### Responsabile Prevenzione della Corruzione

- Redige il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e ne propone l'adozione al CdA.
- Vigila sull'efficace attuazione del Piano e ne cura gli aggiornamenti.
- Predisponde la Relazione Annuale sullo stato di attuazione del Piano secondo le indicazioni fornite dall'ANAC e ne cura la pubblicazione sul sito aziendale.
- Propone interventi formativi e di sensibilizzazione per i soggetti a maggior rischio corruzione.

### Organismo di Vigilanza

- Pur nel rispetto della reciproca e rispettiva autonomia e dei perimetri di intervento, valuta azioni congiunte di monitoraggio e controllo con il Responsabile Prevenzione Corruzione.

### Dirigenti Coordinatori Responsabili

- Attuano le misure previste nel PTPC.
- Partecipano al processo di valutazione e gestione del rischio corruzione.
- Propongono misure correttive o preventive del rischio corruzione.
- Segnalano irregolarità, condotte illecite, situazioni dubbie di cui sono venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro in essere.
- Svolgono attività informativa verso il RPC.
- Predispongono flussi informativi verso il RPC.
- Segnalano violazioni del Codice Etico o di quanto previsto dal MOG 231.

### Dipendenti

- Attuano le misure previste nel PTPC.
- Osservano il Codice Etico e quanto previsto dal MOG 231.
- Partecipano al processo di valutazione e gestione del rischio corruzione.
- Informano il proprio dirigente se rilevano la sussistenza, anche potenziale, di un conflitto di interessi nell'ambito delle attività loro affidate.





- Segnalano irregolarità, condotte illecite, situazioni dubbie di cui sono venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro in essere.

#### Consulenti e Collaboratori

- Osservano le misure previste nel PTPC.
- Adattano il loro comportamento a quanto previsto dal Codice Etico e dal MOG 231.

#### **L'organizzazione aziendale**

La struttura organizzativa di ASI SpA è quella pubblicata nel sito internet della società. Si riporta di seguito per comodità.



## **Analisi e gestione del rischio**

---

### **Gestione del rischio**

Una attenta e corretta gestione del rischio è lo strumento principale per una effettiva riduzione della probabilità che si possano manifestare fenomeni corruttivi in azienda ed un utile processo di miglioramento continuo che si articola nelle seguenti fasi:

- Analisi del contesto (esterno ed interno)
- Mappatura dei processi.
- Valutazione del rischio.

### **Analisi del contesto**

L'analisi dell'ambito in cui opera l'azienda rappresenta un passaggio di fondamentale importanza nella gestione del rischio. Attraverso la conoscenza del contesto sia esterno che interno è possibile individuare le dinamiche di rischio ed intervenire con misure adeguate ed efficaci. Il modello di gestione del rischio è quello già utilizzato in azienda per il MOG 231.

#### Analisi del contesto esterno

Il Contesto esterno è l'ambiente esterno in cui l'azienda opera.

L'analisi e la comprensione di detto contesto, evidenzia le caratteristiche dell'ambiente, con riferimento ad elementi culturali criminologici, sociali ed economici nel territorio di interesse, gli elementi significativi che hanno un impatto sulla organizzazione; le possibili relazioni ed influenze rispetto i portatori di interesse esterni.

Si consideri che l'azienda svolge un servizio pubblico locale, servizio idrico integrato, nei territori dell'ambito territoriale ottimale Bacino Laguna di Venezia secondo il modello organizzativo in house ed i soggetti esterni con i quali principalmente si relaziona sono cittadini utenti/fruitori del servizio, Comuni azionisti, Enti territoriali, Autorità preposte ed Enti di controllo, fornitori di beni e servizi, operatori economici.

Nella fattispecie ai fini della analisi del contesto sono state prese in considerazione le informazioni ed i dati rappresentati nelle seguenti fonti (atti e Relazioni):



- La relazione presentata dal Ministero dell'Interno sull'attività delle forze di polizia sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata trasmessa alla Presidenza del Consiglio di Ministri l'11 febbraio 2016 che offre un quadro generale con riferimento all'anno 2014;
- Prefettura di Venezia - 16. Febbraio 2016 - elementi di valutazione ed analisi del contesto territoriale della provincia, per consentire agli Enti Locali l'aggiornamento dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, conformemente alle indicazioni integrative fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
- Le mafie liquide in Veneto - Forme e metamorfosi della criminalità organizzata nell'economia regionale, maggio 2016, Il Quaderno di Ricerca a cura di Unioncamere Veneto

La Relazione presentata dal Ministero Interno alla Camera dei deputati il 12 luglio 2016 relativa al secondo semestre 2015 sull'attività svolta dalla Direzione investigativa antimafia:

- Il Rapporto "Mafie e criminalità in Veneto", a cura di Unioncamere Veneto, febbraio 2015;
- Il Rapporto annuale 2016 Unioncamere Veneto sulla situazione economica del Veneto;
- L'intervento del Presidente della Corte di Appello di Venezia alla inaugurazione dell'Anno giudiziario 2016

Nell'ambito del contesto esterno, si sono considerate sulla base delle fonti citate le informazioni ed i dati relativi a fattori e circostanze che in relazione alle attività ed ai servizi svolti dalla società nell'ambito della propria organizzazione e deputazione e nei rapporti con i portatori di interessi esterni, possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno, nell'ambito del territorio ove essa opera.

Si è preso quindi in considerazione il territorio della Regione Veneto ed in particolare delle Province di Venezia e Treviso.

Il Veneto è geograficamente collocato in prossimità di aree di confine interessate da cospicui flussi migratori. Inoltre, gli importanti snodi, quali il porto di Venezia-Marghera, l'aeroporto internazionale di Venezia-Tessera "Marco Polo", si prestano anche alla commissione di reati a carattere transnazionale (traffici di droga, di tabacchi lavorati esteri, di rifiuti tratta di esseri umani, transito di merce contraffatta). È, altresì, interessata da attività delinquenti di natura predatoria (furti e rapine perpetrate in danno di istituti di credito, uffici postali, esercizi commerciali ed abitazioni), peraltro favorite dal diffuso benessere economico. Il territorio, considerata l'elevata propensione imprenditoriale e la sua posizione geografica, catalizza gli interessi della criminalità



organizzata, sia autoctona che straniera, anche ai fini del riciclaggio e del reinvestimento in attività economiche dei profitti illeciti realizzati.

Per quanto riguarda la Provincia di Venezia, le attività di polizia hanno, consentito di documentare la presenza di soggetti riconducibili a organizzazioni criminali siciliane, calabresi e campane.

Nella Regione emerge, in particolare la perpetrazione di reati nel settore della pubblica amministrazione quali truffe finalizzate all'evasione delle imposte, indebita concessione di erogazioni pubbliche, abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti e bancarotta fraudolenta. La prosperità economica del territorio ha attratto, nel tempo, gli interessi della criminalità organizzata anche ai fini del riciclaggio e del reinvestimento in attività economiche dei profitti illeciti.

Nel corso della riunione tenutasi in Prefettura in data 16 febbraio 2016, relativamente agli elementi di valutazione ed analisi del contesto territoriale della provincia, forniti per consentire agli Enti Locali l'aggiornamento dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, conformemente alle indicazioni integrative fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, è stato evidenziato come l'ambito dei contratti pubblici costituisca una delle aree più esposte non solo ai tentativi di infiltrazione delle mafie, ma anche alle interferenze e pressioni dei comitati d'affari e della criminalità comune. In tale contesto, è stata rimarcata l'importanza del Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 7 settembre 2015, tra le Prefetture del Veneto, la Regione Veneto, UPI e ANCI, il cui ambito operativo è stato ampliato oltre il tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose, per farne un mezzo di prevenzione di portata più generale, capace di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Sono state introdotte, infatti, accanto alle tradizionali clausole antimafia, delle pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza e alla legalità, pure in ambiti non strettamente riconducibili ai rischi di aggressione da parte del crimine organizzato.

Nello specifico, sono state previste apposite clausole volte a riconoscere alla Stazione appaltante la potestà di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 C.C., ogni qualvolta l'impresa non dia comunicazione del tentativo di concussione subito, risultante da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell'amministratore pubblico responsabile dell'aggiudicazione, nonché la possibilità per la Stazione appaltante di attivare lo strumento risolutorio in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un



provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria. E' stata evidenziata altresì l'esigenza che gli Enti Locali assicurino il costante monitoraggio di tale fenomeno, a difesa dell'economia legale e della trasparenza dell'azione amministrativa, atteso che l'attività criminosa spesso si nasconde dietro appalti regolari sotto il profilo formale, oggetto di ripetute e continue variazioni in corso d'opera, che potrebbero essere sintomatici della sussistenza di concrete situazioni di illiceità. Particolarmente significativi sono stati i contributi offerti dal Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti del Veneto, che ha sottolineato l'importanza di assicurare, in un'ottica di collaborazione preventiva, la circolarità continua e tempestiva del flusso informativo tra gli Enti Locali e la Procura, allo scopo di contrastare sul nascere eventuali episodi di corruzione, che danneggiano gravemente le risorse della collettività. Anche il Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ha evidenziato che i fenomeni corruttivi, oltre a destare grande allarme e preoccupazione, costituiscono un freno all'economia del Paese, significando la necessità di garantire una maggiore trasparenza e semplificazione delle procedure, un costante monitoraggio dei settori ritenuti più a rischio, la rotazione degli incarichi dirigenziali, facendo attenzione a quelle possibili situazioni di incompatibilità, cui verrebbero a trovarsi i funzionari posti a capo di tali uffici, anche se non rientranti nei casi previsti dalle specifiche disposizioni normative, l'adozione poi di misure organizzative tali da garantire una maggiore condivisione e corresponsabilità delle scelte, da assumere con il coinvolgimento di più dirigenti per evitare accentramenti di potere in capo ad un solo soggetto.

### Analisi del contesto interno

Il Contesto interno è l'ambiente aziendale in cui la società espleta la propria missione.

L'Analisi del contesto interno verte sugli aspetti legati alla organizzazione e alla gestione operativa e coinvolge in particolare la governante, gli organi di indirizzo, la struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità, le politiche, le strategie, gli obiettivi e le risorse, elementi trattati in sezioni specifiche del presente PTPC o rintracciabili sul sito aziendale [www.asiservizi.it](http://www.asiservizi.it) a cui si rimanda per una trattazione più completa e esaustiva.

L'organo di indirizzo è costituito dal Consiglio di Amministrazione designato dall'Assemblea dei Soci composto da tre membri tra cui viene scelto il Presidente.



Il Consiglio di Amministrazione ha nominato due Direttori, Direttore Amministrativo e Direttore Operativo, con poteri e deleghe gestionale. Non è stato nominato un Direttore Generale.

L'azienda si è dotata di un Modello Organizzativo di Gestione coerente con il D. Lgs. 231/2001 e pertanto ha nominato un Organismo di Vigilanza composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente.

L'azienda ha nominato un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

L'azienda opera in conformità a standard di qualità (ISO 9001 e UNI EN CEI 17025) nonché ambientali (ISO 14000 e EMAS).

Non si sono mai verificati in azienda fenomeni corruttivi né fatti criminosi in genere che abbiano in qualche modo interferito o turbato il corretto espletamento del Servizio.

### **Mappatura dei processi**

La mappatura dei processi, intesa come individuazione di tutti i processi, di tutte le singole fasi e delle responsabilità correlate è stata mutuata da quella svolta per il MOG 231, tenendo presente quanto previsto dalla Legge 190/2012 e dalla varie determinazioni ANAC.

### **Valutazione del rischio**

#### Individuazione delle fattispecie corruttive

##### **Art. 314 Peculato**

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.*

*Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.*

Le ipotesi di reato contemplate dalla norma sono due il peculato ordinario (comma 1) e il peculato d'uso.

La prima ipotesi si verifica quando il p.u. o l'incaricato di un pubblico servizio si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui dispone per ragioni del suo ufficio. Appropriarsi significa fare propria la cosa ma anche utilizzarla illecitamente e non momentaneamente.



In tema di peculato, la nozione di possesso deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto di carattere dispositivo.

Ai fini della configurabilità del peculato, ciò che rileva è l'appropriazione di una cosa mobile appartenente a un qualunque soggetto, quindi anche a un soggetto privato, purché l'agente pubblico ne abbia conseguito il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio.

Il peculato d'uso ricorre allorché il colpevole abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, restituendola immediatamente dopo: al fine della sua configurazione è necessaria la preordinazione dell'appropriazione del bene ad un uso momentaneo della cosa, ossia ad un uso protratto per un tempo limitato, tale da non compromettere in misura considerevole la funzionalità della pubblica amministrazione e l'immediata restituzione della cosa dopo l'uso momentaneo.

**Art. 316 Peculato mediante errore altrui**

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

L'elemento costitutivo di tale ipotesi di reato è la circostanza che il possesso della cosa oggetto dell'appropriazione sia conseguente all'errore altrui che pur non essendo stato cagionato dal soggetto attivo del reato tuttavia ometta di farlo rilevare e ne tragga profitto.

**Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato**

*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

Il reato di malversazione a danno dello Stato è integrato dalla condotta di chi, soggetto estraneo alla p.a., ottenuto un finanziamento o un contributo o una sovvenzione da parte dello Stato o da altro ente pubblico per la realizzazione di una determinata finalità pubblica, distrazza, anche in parte, la somma ottenuta dalla predetta finalità, violando il vincolo di destinazione della sovvenzione: la norma incriminatrice, quindi, è volta a tutelare non il momento percettivo



dell'erogazione pubblica, come accade nel reato di cui all'art. 640 bis c.p. ma quello della fase esecutiva di tale erogazione.

La finalità perseguita dall'art. 316-bis c.p. è quella di reprimere pertanto le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche dallo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione, uno scopo di interesse generale che risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso. Presupposto della condotta è però che la prestazione pubblica si sostanzia in sovvenzioni, contributi o finanziamenti, intendendo, sotto le prime due denominazioni le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, di carattere gestorio e sotto la terza denominazione gli atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato.

La nozione di "opere" o "attività di interesse pubblico", alla cui realizzazione è subordinata la concessione del finanziamento, del contributo o della sovvenzione pubblica, va intesa in senso molto ampio, così da escludere dal suo ambito operativo soltanto quei sussidi economici elargiti per finalità assistenziali sociali senza vincolo preciso di destinazione.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 231/2001.

**Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**

*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito*

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, previsto dall'art. 316-ter c.p., con l'espressa salvezza dell'eventualità che il fatto costituisca il più grave reato di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento





di erogazioni pubbliche), si configura, con riguardo all'ipotesi dell'"utilizzo" di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, a condizione che tale condotta non sia accompagnata da ulteriori malizie dirette all'induzione in errore del soggetto passivo: infatti la condotta descritta dall'art. 316 ter c.p. si distingue dalla figura delineata dall'art. 640 bis c.p. per le modalità, giacché la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve essere "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e si distingue altresì per l'assenza di induzione in errore.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 231/2001.

#### **Art. 317 Concussione**

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Si precisa che:

*l'elemento oggettivo si sostanzia nella condotta di un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che costringe taluno (abusando della propria posizione) a tenere un determinato comportamento è un reato proprio che può essere commesso solo da colui che assuma la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio e si consuma nel momento in cui viene eseguita la dazione o la promessa. Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.*



**Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione**

*Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) da intendersi compresi nei suoi doveri d'ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto dovuto (ad esempio, evasione rapida di una pratica di propria competenza) che non contrasta con i doveri d'ufficio; il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve una retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto. Non sono considerati rientranti nella fattispecie gli omaggi di cortesia solo se di modesta entità; va però rilevato che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12192 del 6 settembre 1990, ha sancito che la lesione al prestigio e all'interesse della Pubblica Amministrazione prescinde dalla proporzionalità o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta.

Tale ipotesi di reato di "corruzione" (che configura una violazione del principio di correttezza ed imparzialità cui deve comunque conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione) si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

**Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

*Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.*

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi il compimento di un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto anche



se apparentemente e formalmente regolare e quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (ad esempio, pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara o anche limitandosi alla sola promessa di ricevere un tornaconto - denaro o altra utilità - senza l'immediata dazione materiale). Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri propri del pubblico ufficiale.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

**Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari**

*Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.*

Il reato (che costituisce una fattispecie autonoma) si realizza nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

**Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.*

*Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.*

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui al nuovo art. 319-quater cod. pen., sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta del pubblico ufficiale o



dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità (al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio).

Tale fattispecie, dunque, richiama il reato - ora eliminato dalla c.d. legge anticorruzione - di "concussione per induzione", ponendosi, tuttavia, sia per la sua collocazione nell'ambito del codice che per alcuni dei suoi elementi caratteristici, in una posizione intermedia tra la concussione e la corruzione (posizione, comunque, più prossima alla corruzione). Ed invero, il reato in commento si differenzia dalla concussione sia per quanto attiene al soggetto attivo (che può essere, oltre al pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio), sia per quanto attiene alle modalità per ottenere o farsi promettere il denaro o altra utilità (che nell'ipotesi criminosa in questione, consiste nella sola induzione), che per la prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità (così come avviene per il reato di corruzione).

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

**Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio**

*Le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.*

**Art. 321 Pene per il corruttore**

*Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.*

**Art. 322 Istigazione alla corruzione**

*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*



*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

*La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli. Il reato, pertanto, si configura con la semplice promessa di denaro (o altra utilità) finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, pur se da quest'ultimo rifiutata.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

**Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.**

*Le disposizioni degli art. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*



5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma nel presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Come si può desumere dal dettato normativo, in forza dell'articolo 322-bis la famiglia dei reati in esame rileva anche allorché siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri.

In base allo stesso articolo, rilevano anche le attività corruttive poste in essere nei confronti di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che operano per conto di altri Stati esteri (diversi da quelli dell'Unione Europea) o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali.

Anche con riferimento a questa seconda famiglia di reati contro la P.A. (art. 25 D.Lgs. 231/2001),



all'ente si applicherà una sanzione pecuniaria commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività. E' prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità. E' altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive a carico dell'ente.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

**Art. 323 Abuso d'ufficio**

*Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.*

Ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio la condotta del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio deve espressamente costituire una violazione di legge o di regolamento: il requisito della predetta violazione si ha non solo quando la condotta sia svolta in contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere, ma anche quando la stessa risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di potere, che integra la violazione di legge poiché lo stesso non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l'attribuzione (sezioni Unite, 29 settembre 2011, R.). In questa prospettiva, può assumere rilievo anche la violazione dell'art. 97 Cost., nel suo nucleo precettivo, diretto a evitare favoritismi o discriminazioni.

La condotta deve essere connotata oltre che dalla violazione di legge descritta anche dall'ingiusto vantaggio patrimoniale; tale requisito va riferito al complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale e sussiste non solo quando la condotta procuri beni materiali o altro, ma anche quando la stessa arrechi un accrescimento della situazione giuridica soggettiva a favore di colui nel cui interesse l'atto è stato posto in essere.



La norma contempla poi anche una ipotesi di abuso d'ufficio di tipo omissivo che si ha quando il soggetto agente non si astenga dallo svolgere la funzione o il servizio in presenza di un interesse proprio dell'agente o di un prossimo congiunto.

**Art. 325 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio**

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.*

**Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio**

*Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.*

*Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.*

**Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione**

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.*

*Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.*

Il rifiuto di cui parla la norma è sia il rifiuto espresso, secondo taluni rileva anche il rifiuto implicito.





Il rifiuto deve essere indebito e quindi non trovare giustificazione nella legge o in una disposizione della pubblica autorità e l'atto omesso deve essere previsto per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità.

Il comma secondo invece punisce l'omissione di atti non qualificati ma pur sempre dovuti. In tal caso occorre che vi sia una richiesta in forma scritta dell'interessato, che siano decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta ed il soggetto agente non abbia compiuto l'atto e non abbia nemmeno risposto esponendo le ragioni del ritardo.

**Art. 331 Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità**

*Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro.*

**Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa**

*Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 516 euro.*

*Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 30 euro a 309 euro se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a 309 euro, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.*

**Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa**

*Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.*



Con l'emanazione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, il legislatore ha inoltre modificato l'articolo 2635 c.c. intitolato corruzione tra privati.

**Art. 2635 Corruzione tra privati**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*

*Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.*

La nuova disposizione, invero, contiene tutti gli elementi che caratterizzavano il precedente reato aggiungendovi degli elementi di novità.

La condotta rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è unicamente quella prevista al terzo comma della norma sopra riportata in quanto la condotta di cui al primo comma fa venir meno l'elemento dell'interesse o vantaggio della società poiché elemento costitutivo del reato è il nocumento della stessa.

Il reato di Corruzione tra privati è un reato plurisoggettivo a concorso necessario.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché, ed è questa una importante



modifica introdotta nella nuova fattispecie, anche coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

La fattispecie in esame è un reato di danno: il momento consumativo si identifica con la perpetrazione di un "nocumento alla società" lasciando obiettivamente aperta la questione afferente la natura del pregiudizio, in correlazione con l'interesse tutelato, che, per parte della dottrina, potrebbe essere di natura non esclusivamente patrimoniale (quale, ad esempio, un danno d'immagine) mentre, per altra parte di carattere esclusivamente patrimoniale.

La condotta rilevante, posta in essere dai soggetti qualificati ma anche da coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza, è il compimento o l'omissione di atti in violazione dei doveri inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, in cambio della promessa o dazione di denaro o altra utilità.

**Art. 346-bis . Traffico di influenze illecite**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.*

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.*

*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

*Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.*

*Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.*

Si tratta in particolare di un reato diretto a punire attività prodromiche, attive e passive, rispetto ad atti di corruzione propria o corruzione in atti giudiziari.



Rispetto alle fattispecie corruttive, il reato in oggetto si presenta come una tutela anticipatoria delle stesse, volta a punire l'intermediario prima che si possa perfezionare l'accordo corruttivo tra il privato e la P.A.

In particolare si segnala una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, 11 febbraio - 12 marzo 2013, n. 11808 con la quale si è stabilito che : "Il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 bis codice penale, introdotto dalla Legge n. 190/2012, trattandosi di delitto propedeutico alla commissione dei reati di corruzione propria – come si desume agevolmente dall'inciso iniziale contenuto nell'art. 346 bis comma 1 – non è configurabile in una situazione in cui sia stato accertato un rapporto alterato e non paritario tra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato “.

**Art. 353 - Turbata libertà degli incanti**

*Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche.*

*Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.*

*Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.*

*Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.*

Si è ritenuto di prendere in considerazione anche il reato sopra descritto nelle possibili aree a rischio, sebbene contemplato nel Capo II del Titolo II del Libro II del codice penale, in considerazione delle valutazioni di cui alle Linee guida ANAC contenute nella determinazione n. 8/2015 -par. 2.1.1, ad integrazione del PNA - par. 2.1, approvato dalla stessa ANAC con delibera n. 72 del 13 settembre 2013, nel quale venivano ricompresi i delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I.

**Art. 353 bis - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di*



*scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

Si è ritenuto di prendere in considerazione anche il reato sopra descritto nelle possibili aree a rischio, sebbene contemplato nel capo II del Titolo II del Libro II del codice penale, in considerazione delle valutazioni di cui alle Linee guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015 - par. 2.1.1, ad integrazione del PNA - par. 2.1, approvato dalla stessa ANAC con delibera n. 72 del 13 settembre 2013.

**Art. 357 – Nozione del pubblico ufficiale**

*Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*

*Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.*

**Art. 358 - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio**

*Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*

*Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.*

Si precisa che Veritas esercita i poteri autoritativi o certificativi così come specificati nell'art. 357 cp soltanto in rare ipotesi, come a titolo esemplificativo nel caso di riscossione coattiva della tassa sui rifiuti. La medesima considerazione vale anche con riferimento all'attività di pubblico servizio descritta nell'art. 358 cp.

Valutazione del rischio

Per processo e per singola fase, si articola nelle seguenti tre attività:

- Identificazione del pericolo.
- Analisi del rischio.
- Ponderazione del rischio.



L'identificazione del pericolo consiste nell'individuare per ciascun processo e ciascuna fase tutte le possibili situazioni di corruzione che si possono presentare. L'analisi del pericolo valuta la concreta possibilità che tali situazioni si possano concretizzare e il conseguente danno. La ponderazione del rischio, secondo la oramai nota matrice  $R = P \times D$ , serve ad individuare la necessità e l'urgenza di misure correttive/adequamento sulla base del livello di rischio individuato.

La valutazione del rischio è lo strumento con cui l'azienda si impegna a ridurre il rischio corruzione mediante l'individuazione di misure e programmi di intervento.



## **Misure di controllo prevenzione e riduzione del rischio**

---

Il sistema di controllo interno si basa su protocolli, regolamenti, procedure operative, sistemi di controllo e monitoraggio imposti dalla normativa vigente o sviluppati nell'ambito di applicazione di sistemi di gestione che l'azienda ha voluto darsi:

- Codice Etico.
- Modello Organizzativo Gestione ex D. Lgs. 231/2001.
- Sistemi di certificazione aziendale.
- Sistemi di deleghe e responsabilità

L'azienda mette inoltre in atto tutta una serie di misure di carattere generale e trasversale previste per legge.

### **Misure obbligatorie di carattere generale**

Misure la cui applicazione deriva direttamente da obblighi di legge o altre fonti normative.

- Verifica insussistenza cause di inconferibilità ed incompatibilità (D. Lgs. 39/2013).
- Verifica nella formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi di assenza di condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione.
- Formazione del personale.

### **Misure trasversali**

#### Trasparenza

ASI SpA in ottemperanza al D. Lgs. 33/2013 e alle linee guida ANAC agli obblighi di trasparenza e di pubblicità di dati documenti per cui sussiste tale obbligo mediante pubblicazione sul sito aziendale alla voce "Società trasparente". Da settembre 2016 il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è stato nominato anche Responsabile per la Trasparenza.

#### Rotazione del personale

Non applicabile nei settori a più alto rischio di corruzione in ragione delle dimensioni aziendali e della specializzazione del personale impiegato. Tale misura potrebbe comportare inefficienza.



### Regolamenti aziendali

- Regolamento per l'esecuzione di lavori e l'affidamento di forniture e servizio inferiori alla soglia comunitaria ed in economia a norma degli artt. 238 e 125 del D.Lgs. N. 163/2006;
- Regolamento per la gestione delle spese economali , dei servizi di cassa e dei rimborsi spese al personale dipendente;
- Regolamento per la selezione del personale dipendente;

### Informatizzazione dei processi

- Protocollo elettronico e conservazione documentale;
- Dematerializzazione e gestione informatica dei documenti;
- Sistema automatico di rilevazione e gestione presenze;
- Sistemi gestionali e di business intelligence.

### **Monitoraggio**

Il Responsabile Prevenzione della Corruzione effettua il monitoraggio del Piano, verificandone l'efficace attuazione e proponendo i necessari aggiornamenti nel caso di inadeguata applicazione o di non rispondenza al contesto interno ed esterno.

Nella sua azione di monitoraggio il RPC coinvolge anche Responsabili del Procedimento (RUP), Coordinatori e Responsabili di sezione o di soggetti esterni allo scopo nominati. Si avvale anche delle attività di audit e di controllo svolte da altri organismi (OdV, Organismi di vigilanza, Enti di certificazione, ... ) con cui eventualmente si coordina in una logica di sistema integrato di gestione.

Il RPC periodicamente o in presenza di gravi inadempienze relaziona al CdA quanto emerso dalla sua attività di monitoraggio.





## Programma triennale delle attività

| Azione/Attività  | Area                               | Responsabilità                  | Tempi             |
|--|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Obiettivi strategici aziendali su anticorruzione e trasparenza                                       | CdA<br>Direzione                   | Grandin                         | Aprile<br>2017    |
| Aggiornamento protocolli e procedure flussi informativi e whistleblowing                             | Amministrativa<br>SQA              | Montagner<br>Zanellato          | Maggio<br>2017    |
| Aggiornamento Piano/Programma per la Trasparenza e l'Integrità dei dati.                             | Amministrativa<br>SQA              | Montagner<br>Zanellato          | Giugno<br>2017    |
| Regolamento aziendale sull'utilizzo di sistemi e strutture informatiche.                             | Amministrativa<br>CED              | Montagner<br>Buratto            | Giugno<br>2017    |
| Aggiornamento sistema di controllo e verifica delle misure adottate.                                 | Amministrativa<br>SQA              | Montagner<br>Zanellato          | Giugno<br>2017    |
| Informazione e sensibilizzazione di tutto il personale   | Amministrativa<br>Personale<br>SQA | Montagner<br>Zanon<br>Zanellato | Settembre<br>2017 |
| Predisposizione e realizzazione di percorsi formativi per RPC e referenti vari.                      | Amministrativa<br>Personale<br>SQA | Montagner<br>Zanon<br>Zanellato | Dicembre<br>2017  |
| Implementazione di applicativi specifici per controllo e verifica del flusso documentale in azienda. | Amministrativa<br>CED              | Montagner<br>Buratto            | Anno<br>2018      |

San Donà di Piave, 20 febbraio 2017

**IL RESP. PREV. CORRUZIONE E TRASPARENZA**  
Ing. Lorenzo Zanellato